

CORTE DI GIUSTIZIA UE**QUINTA SEZIONE****26 GENNAIO 2023****CAUSA C-205/21****PRESIDENTE:** REGAN**RELATORE:** GRATSIAS**AVV. GENERALE:** PITRUZZELLA**PARTI:** V.S.

**MINISTERO
DEGLI AFFARI
INTERNO BULGARO**

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali • Direttiva (UE) 2016/680 • Principi relativi al trattamento dei dati personali • Limitazione delle finalità • Minimizzazione dei dati • Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone • Liceità del trattamento • Trasposizione • Trattamento di dati biometrici e di dati genetici • Nozione di "trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro" • Nozione di "strettamente necessario" • Potere discrezionale • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea • Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva • Presunzione d'innocenza • Limitazione • Reato doloso perseguibile d'ufficio • Persone formalmente accusate • Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e prelievo di un campione biologico per l'elaborazione di un profilo del DNA • Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta • Sistematicità della raccolta.

Il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. La circostanza che l'atto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al regola-

mento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e non alla direttiva 2016/680, non è di per sé idonea a rimettere in discussione l'esistenza di una simile autorizzazione, purché dall'interpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e genetici in questione rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, e non di tale regolamento.

L'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l'autorizzazione a procedere a detta raccolta.

L'articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la rac-

colta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l'obbligo,

per l'autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall'altro, che tali obiet-

tivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un'ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 6, lettera a), e degli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), nonché degli articoli 3, 8, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la « Carta »).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale a carico di V.S., la quale, in seguito alla sua messa in stato di accusa formale, ha rifiutato la raccolta, da parte della polizia, dei suoi dati biometrici e genetici ai fini della loro registrazione.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

RCPD

3. Il considerando 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il « RCPD »), enuncia quanto segue:

« La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione [europea]. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. (...) ».

4. L'articolo 2 del RCPD, intitolato « Ambito di applicazione materiale », ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

« 1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

(...)

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse ».

5. L'articolo 9 del RGPD, intitolato « Trattamento di categorie particolari di dati personali », ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:

« 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, (...);

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, (...);

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica (...);

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, (...);

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (...);

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (...).

(...)

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute ».

Direttiva 2016/680

6. I considerando da 9 a 12, 14, 26, 27, 31 e 37 della direttiva 2016/680 enunciano quanto segue:

« (9) (...) il [RGPD] stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione.

(10) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE.

(11) È pertanto opportuno per i settori in questione che una direttiva stabilisca le norme specifiche relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, nel rispetto della natura specifica di tali attività. (...)

(12) Le attività svolte dalla polizia o da altre autorità preposte all'applicazione della legge vertono principalmente sulla prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un fatto. (...) Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, cosicché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientra nell'ambito di applicazione del [RGPD].

(...)

(14) Poiché la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale, le attività delle agenzie o unità che si occupano di questioni connesse alla sicurezza nazionale e il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato [UE] non dovrebbero essere considerate attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(...)

(26) (...) I dati personali dovrebbero essere adeguati e pertinenti alle finalità del trattamento. Dovrebbe, in particolare, essere garantito che la raccolta dei dati personali non sia eccessiva e che i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. (...)

(27) Nell'interesse della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in collegamento i diversi reati accertati.

(...)

(31) È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia che siano trattati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto dovrebbe essere operata, se del caso e per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati, quali: indiziati, condannati, persone offese e altri soggetti, quali testimoni, persone informate dei fatti, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati. Ciò non dovrebbe impedire l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza garantito dalla Carta e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretato nella giurisprudenza rispettivamente della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(...)

(37) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. (...) ».

7. L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato « Oggetto e obiettivi », ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

« 1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

2. Ai sensi della presente direttiva gli Stati membri:

a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; (...)

b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell'Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ».

8. L'articolo 2 di detta direttiva, intitolato « Ambito di applicazione », ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

« 1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(...)

3. La presente direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

(...) ».

9. Ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva:

« Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, (l'"interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;

2. "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(...)

7. "autorità competente":

a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; (...)

(...)

12. "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

13. "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

(...) ».

10. L'articolo 4 della direttiva 2016/680, intitolato « Principi applicabili al trattamento di dati personali », al paragrafo 1 prevede quanto segue:

« Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:

- a) trattati in modo lecito e corretto;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- (...) ».

11. L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato « Distinzione tra diverse categorie di interessati », così dispone:

« Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:

- a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
- b) le persone condannate per un reato;
- c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e
- d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b) ».

12. L'articolo 8 di detta direttiva, intitolato « Liceità del trattamento », enuncia quanto segue:

« 1. Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell'Unione o dello Stato membro.

2. Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell'ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento ».

13. L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato « Condizioni di trattamento specifiche », ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

« 1. I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Qualora i dati personali siano trattati per tali finalità diverse, si applica il [RGPD], a meno che il trattamento non sia effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

2. Qualora il diritto dello Stato membro affidi alle autorità competenti l'esecuzione di compiti diversi da quelli eseguiti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il [RGPD] si applica al trattamento per tali finalità (...), a meno che il trattamento non sia effettuato nel contesto di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ».

14. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2016/680:

« Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto:

a) se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;

b) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica; o

c) se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato ».

15. L'articolo 52 di tale direttiva, intitolato « Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo », al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

« Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva abbia il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo ».

16. L'articolo 53 di detta direttiva, intitolato « Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo », al paragrafo 1 così dispone:

« Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, gli Stati membri prevedono il diritto di una persona fisica o giuridica a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda ».

17. Ai sensi dell'articolo 54 della medesima direttiva, intitolato « Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento »:

« Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 52, l'interessato abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in violazione di tali disposizioni ».

18. L'articolo 63 della direttiva 2016/680, intitolato « Recepimento », ai suoi paragrafi 1 e 4 così dispone:

« 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. (...) »

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(...)

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ».

Diritto bulgaro

NK

19. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Nakazatelen Kodeks (codice penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il « NK »), i reati sono dolosi quando l'autore è consapevole della natura del suo atto, o quando il verificarsi del risultato del reato è stato voluto dall'autore, o quando esso lo ha consentito. La maggior parte dei reati previsti nel NK sono reati dolosi.

20. Conformemente all'articolo 255 del NK, « colui che commette una frode nella liquidazione e nel pagamento di debiti tributari fino a concorrenza di importi ingenti » secondo le modalità esplicitamente indicate nella legge, è punito con una pena detentiva da uno a sei anni, nonché con un'ammenda di 2 000 leva bulgari (circa EUR 1 000).

21. Conformemente al combinato disposto dell'articolo 321, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 94, punto 20, del NK, colui che partecipa a un'organizzazione criminale costituita a fini di lucro per commettere infrazioni passibili di una sanzione superiore a tre anni di « privazione della libertà », è punito con una pena di « privazione della libertà » di durata compresa tra i tre e i dieci anni. Si precisa altresì che tale reato è doloso e che è perseguito ai sensi del diritto ordinario.

NPK

22. L'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 80 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il « NPK »), prevedono che i reati sono perseguibili d'ufficio, vale a dire che l'accusa è avviata dalla procura, o su istanza della parte civile. Quasi tutti i reati previsti dal NK sono perseguibili d'ufficio.

23. In forza dell'articolo 219, paragrafo 1, del NPK, « qualora siano raccolte prove sufficienti per ritenere che una determinata persona sia colpevole di aver commesso un reato perseguibile d'ufficio », tale persona è formalmente accusata e ne è informata. Essa può essere oggetto di diverse misure di coercizione procedurale, ma può al contempo difendersi, fornendo spiegazioni o producendo elementi di prova.

ZZLD

24. In forza dell'articolo 51 dello zakon za zashtita na lichnite danni (legge sulla protezione dei dati personali) (DV n. 1, del 4 gennaio 2002; in prosieguo: lo « ZZLD »), il trattamento dei dati genetici e dei dati biometrici al fine di identificare una persona fisica in modo univoco è autoriz-

zato solo se strettamente necessario, se i diritti e le libertà della persona interessata sono adeguatamente garantiti e se tale trattamento è stato previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto bulgaro. Qualora esso non sia previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto bulgaro, per autorizzarlo devono essere coinvolti interessi vitali, oppure i dati devono essere stati resi pubblici dall'interessato.

ZMVR

25. Ai sensi dell'articolo 6 dello zakon sa Ministerstvo na vatrešnite raboti (legge sul Ministero degli Affari interni) (DV n. 53, del 27 giugno 2014; in prosieguo: lo « ZMVR »), il Ministero degli Affari interni svolge determinate attività principali, tra cui un'attività di ricerca operativa e di monitoraggio, attività di indagine relative ai reati e un'attività di intelligence.

26. In forza dell'articolo 18, paragrafo 1, dello ZMVR, l'attività di intelligence consiste nel raccogliere, trattare, classificare, conservare e utilizzare le informazioni. In forza dell'articolo 20, paragrafo 1, di tale legge, l'attività di intelligence si basa su informazioni riprodotte o soggette alla riproduzione su supporti di registrazione, elaborati dalle autorità del Ministero degli Affari interni.

27. L'articolo 25, paragrafo 1, dello ZMVR autorizza il Ministero degli Affari interni a trattare dati personali ai fini dell'esecuzione delle sue attività. Tenuto conto dell'articolo 6 dello ZMVR, ne consegue che il Ministero degli Affari interni tratta i dati personali al fine di svolgere le sue attività principali, vale a dire la sua attività di ricerca operativa, di monitoraggio e di indagine relativa ai reati.

28. L'articolo 25, paragrafo 3, dello ZMVR prevede che il trattamento di dati personali si effettua in forza di tale legge, conformemente al RCPD e allo ZZLD.

29. In forza dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 1, dello ZMVR, il trattamento di dati personali contenenti dati genetici e dati biometrici al fine di identificare una persona fisica in maniera univoca è consentito soltanto alle condizioni previste all'articolo 9 del RCPD o all'articolo 51 dello ZZLD.

30. Ai sensi dell'articolo 27 dello ZMVR, i dati registrati dalla polizia ai sensi dell'articolo 68 di tale legge sono utilizzati solo nel contesto della salvaguardia della sicurezza nazionale, della lotta contro la criminalità e della tutela dell'ordine pubblico.

31. L'articolo 68 dello ZMVR è così formulato:

« 1. Le autorità di polizia registrano le persone formalmente accusate di un reato doloso perseguibile d'ufficio. (...) »

2. La registrazione da parte della polizia costituisce una categoria di trattamento di dati personali delle persone di cui al paragrafo 1, che si esegue alle condizioni della presente legge.

3. Ai fini della registrazione, le autorità di polizia:

1) raccolgono i dati personali indicati all'articolo 18 dello [zakon za balgarskite lichni dokumenti (legge sui documenti d'identità bulgari)];

2) procedono al rilevamento delle impronte digitali delle persone e le fotografano;

3) prelevano campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA delle persone.

4. Per svolgere le attività di cui al paragrafo 3, punto 1, non è richiesto il consenso della persona.

5. Le persone sono tenute ad essere collaborative, a non ostacolare o impedire l'esercizio da parte delle autorità di polizia delle attività di cui al paragrafo 3. In caso di rifiuto della persona, le attività di cui al paragrafo 3, punti 2 e 3, vengono eseguite con coercizione mediante un'autorizzazione del giudice di primo grado competente per il reato perseguibile d'ufficio per il quale la persona è stata formalmente accusata.

(...) ».

NRISPR

32. Il naredba za reda za izvarshvane i snemane na politseyska registratsia (regolamento che disciplina l'esecuzione della registrazione da parte della polizia) (DV n. 90, del 31 ottobre 2014), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il « NRISPR »), adottato sulla base dell'articolo 68, paragrafo 7, dello ZMVR, precisa le modalità di applicazione della registrazione da parte della polizia prevista da tale articolo.

33. In forza dell'articolo 2 del NRISPR, gli obiettivi della registrazione da parte della polizia sono la salvaguardia della sicurezza nazionale, la lotta contro la criminalità e la tutela dell'ordine pubblico.

34. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del NRISPR, alla persona che deve essere oggetto di una registrazione da parte della polizia è presentata una dichiarazione da compilare nella quale può esprimere il suo consenso o il suo disaccordo in merito alle misure consistenti nello scatto di fotografie, nel rilevamento delle impronte digitali e nel prelievo di DNA. In forza del paragrafo 4 dell'articolo 11 del NRISPR, in caso di disaccordo da parte di tale persona, la polizia presenta istanza al tribunale competente affinché sia autorizzata l'esecuzione coercitiva di tali misure.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

35. Le autorità bulgare hanno avviato un procedimento penale per frode nella liquidazione e nel pagamento di debiti tributari a carico di due società commerciali, sulla base dell'articolo 255 del NK.

36. Con ordinanza adottata il 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 219 del NPK, e notificata a V.S. il 15 marzo 2021, quest'ultima è stata formalmente accusata. Le veniva addebitata, sulla base del paragrafo 3, punto 2, dell'articolo 321 del NK, in combinato disposto con il paragrafo

2 di tale articolo, la partecipazione, con altre tre persone, a un'organizzazione criminale costituita a fini di lucro, al fine di commettere in maniera concordata nel territorio bulgaro delitti ai sensi dell'articolo 255 del NK.

37. In seguito alla notifica di detto provvedimento di accusa formale, V.S. è stata invitata a sottoporsi alla registrazione da parte della polizia. Essa ha compilato un formulario di dichiarazione in cui ha indicato di essere stata informata dell'esistenza di una base giuridica che consentiva di procedere a tale registrazione e che essa rifiutava di sottoporsi alla raccolta dei dati dattiloscopici e fotografici che la riguardavano, ai fini della loro registrazione, e a un prelievo di campioni per l'elaborazione del suo profilo del DNA. La polizia non ha proceduto a tale raccolta e ha adito il giudice del rinvio.

38. La domanda rivolta dalle autorità di polizia al giudice del rinvio indica che sono state raccolte prove sufficienti della colpevolezza degli indagati nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, ivi compresa V.S. Vi si precisa che quest'ultima è ufficialmente indagata per aver commesso un reato di cui al punto 2 del paragrafo 3 dell'articolo 321 del NK, in combinato disposto con il paragrafo 2 di tale articolo, e che si è rifiutata di sottoporsi alla raccolta dei dati dattiloscopici e fotografici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, e a un prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA, e si menziona la base giuridica per la raccolta di tali dati. Infine, in tale domanda si chiede al giudice del rinvio l'autorizzazione a procedere all'esecuzione coercitiva di tale raccolta. A detta domanda sono state allegate solo le copie del provvedimento di accusa formale di V.S. e della dichiarazione in cui essa rifiuta di dare il suo consenso alla registrazione da parte della polizia.

39. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni legislative e regolamentari del diritto bulgaro applicabili alla registrazione da parte della polizia.

40. In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 25 *bis* dello ZMVR fanno riferimento al RCPD e non alla direttiva 2016/680. Orbene, detto giudice rileva che, sebbene, in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera *a*), tale regolamento non si applichi al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, l'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva disciplina un simile trattamento. Parimenti, il giudice del rinvio osserva che l'articolo 9 di detto regolamento vieta esplicitamente il trattamento dei dati genetici e biometrici e che la lotta contro la criminalità non rientra tra le eccezioni a tale divieto previste al paragrafo 2 di detto articolo. Infine, aggiunge che l'articolo 51 dello ZZLD non può, di per sé, fondare l'ammissibilità di un trattamento di dati biometrici e genetici, dovendo quest'ultima essere prevista dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

41. Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se sia possibile ritenere che, nonostante il riferimento all'articolo 9 del RCPD, il trattamento dei dati genetici e biometrici a fini penali sia ammissibile nel diritto nazionale, tenuto conto del fatto che esso è chiaramente autorizzato dall'articolo 10 della direttiva 2016/680, anche se quest'ultima non è menzionata dalle disposizioni applicabili dello ZMVR.

42. In secondo luogo, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'articolo 10 della direttiva 2016/680 sia stato correttamente trasposto nel diritto nazionale o che esista un valido fondamento in tale diritto per il trattamento di dati biometrici e genetici, il giudice del rinvio si chiede se il requisito di cui all'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, secondo cui un simile trattamento deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, sia soddisfatto qualora sussista una contraddizione tra le disposizioni del diritto nazionale applicabili.

43. Infatti, il giudice del rinvio ritiene che sussista una contraddizione tra l'articolo 25 *bis* dello ZMVR che, riferendosi all'articolo 9 del RCPD, sembra non autorizzare il rilevamento di dati biometrici e genetici, e l'articolo 68 dello ZMVR, che indubbiamente lo autorizza.

44. In terzo luogo, da un lato, il giudice del rinvio rileva che, in forza dell'articolo 219, paragrafo 1, del NPK, è indispensabile raccogliere prove sufficienti della colpevolezza di una determinata persona affinché tale persona sia formalmente accusata. A tale riguardo, esso si chiede se il criterio previsto da tale disposizione corrisponda a quello previsto all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, che riguarda le persone per le quali sussistono « fondati motivi di ritenere che abbiano commesso (...) un reato ». È piuttosto del parere che, ai fini del trattamento di dati biometrici e genetici, siano indispensabili prove più convincenti di quelle necessarie, in forza del NPK, per accusare formalmente una persona, poiché tale accusa serve a informare il soggetto dei sospetti a suo carico, dandogli la possibilità di difendersi.

45. Dall'altro lato, il giudice del rinvio constata che l'articolo 68 dello ZMVR non prevede che, nell'ambito del procedimento di esecuzione coercitiva della registrazione da parte della polizia, il giudice adito debba in qualche modo verificare se sussistano fondati motivi, ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680. Al contrario, in forza di tale articolo dello ZMVR, gli basterebbe accertare che il soggetto è stato formalmente accusato di un reato doloso perseguibile d'ufficio. Esso non sarebbe dunque autorizzato a valutare se sussistano prove sufficienti o convincenti a sostegno di tale accusa né avrebbe, del resto, la possibilità materiale di effettuare una simile valutazione, in quanto non ha accesso al fascicolo, bensì solo alle copie del provvedimento di accusa formale e della dichiarazione attestante il rifiuto di sottoporsi alla raccolta di dati da parte della polizia. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se, in tali circostanze, la persona che ha rifiutato di mettere a disposizione della polizia i dati fotografici, dattiloscopici e genetici che la riguardano beneficerà della tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto del diritto alla

presunzione di innocenza, garantiti rispettivamente agli articoli 47 e 48 della Carta.

46. In quarto luogo, dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 10 della direttiva 2016/680 il giudice del rinvio deduce che il diritto nazionale deve conferire alle autorità competenti un certo margine discrezionale quando procedono alla raccolta di dati biometrici e genetici, mediante fotografie e impronte digitali nonché mediante il prelievo di un campione di DNA. A suo avviso, tale margine discrezionale dovrebbe riguardare sia l'eventualità o meno di effettuare detta raccolta, sia la decisione se quest'ultima debba includere tutte le suddette categorie di dati. Infine, esso ritiene che dal requisito del carattere « strettamente necessario », di cui all'articolo 10 di tale direttiva, si debba dedurre il fatto che l'autorizzazione alla raccolta di tali dati può avvenire solo in presenza di un'adequata giustificazione della sua necessità.

47. Orbene, il giudice del rinvio rileva che la registrazione da parte della polizia si applica comunque obbligatoriamente a tutte le persone accusate di reati dolosi perseguibili d'ufficio e ai tre tipi di raccolta di dati personali contemplati da tale articolo, vale a dire fotografie, impronte digitali e prelievo di un campione di DNA.

48. Rileva inoltre che lo ZMVR menziona solo le finalità di un simile trattamento di dati personali, ossia l'esercizio di attività di ricerca, anche a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico. Per contro, la normativa nazionale non richiederebbe che si accerti la sussistenza di una concreta necessità di effettuare la raccolta di dati biometrici e genetici e che si valuti se sia necessario l'insieme di tali dati o se sia sufficiente solo una parte di essi.

49. Il giudice del rinvio si chiede dunque se la condizione prevista dal diritto nazionale per autorizzare la registrazione da parte della polizia, per cui l'interessato deve essere stato formalmente accusato di un reato doloso perseguibile d'ufficio, sia sufficiente per soddisfare i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10 della direttiva 2016/680.

50. In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'articolo 10 della direttiva 2016/680 sia efficacemente recepito nella legislazione nazionale (...) con il riferimento alla disposizione analoga di cui all'articolo 9 del [RGPD].

2) Se sia soddisfatto il requisito previsto nell'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 52, 3 e 8 della Carta, secondo cui una limitazione dell'integrità e della protezione dei dati personali deve essere prevista dalla legge, allorché esistono disposizioni nazionali tra loro contraddittorie in merito alla legittimità di

un trattamento di dati genetici e biometrici a fini di registrazione da parte della polizia.

3) Se sia compatibile con l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 48 della Carta, una normativa nazionale — l'articolo 68, paragrafo 4, [dello ZMVR] — che prevede l'obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali (scatto di fotografie per schedatura, rilevamento dell'impronta digitale e prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA), se una persona accusata di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio si rifiuta di collaborare volontariamente al rilevamento di tali dati personali, senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata.

4) Se sia compatibile con gli articoli 10, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680 una legge nazionale — l'articolo 68, paragrafi da 1 a 3, [dello ZMVR] — che prevede come regola generale lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio ».

51. Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte del fatto che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e che talune cause penali promosse dinanzi a quest'ultimo giudice, compreso il procedimento principale, sono state trasferite a partire da tale data al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

52. Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, letto alla luce degli articoli 3, 8 e 52 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la raccolta di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, è autorizzata dal diritto di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, qualora, da un lato, le disposizioni nazionali che costituiscono la base giuridica di tale autorizzazione facciano riferimento all'articolo 9 del RGDP, pur riproducendo il contenuto del citato articolo 10 della direttiva 2016/680, e, dall'altro, tali disposizioni nazionali sembrano stabilire requisiti contraddittori per quanto riguarda l'ammissibilità di una simile raccolta.

Sulla ricevibilità

53. Nell'ambito delle sue osservazioni scritte, la Commissione mette in discussione la ricevibilità delle prime due questioni, in quanto il giudice

del rinvio, da un lato, chiederebbe soltanto se il diritto nazionale abbia effettivamente trasposto l'articolo 10 della direttiva 2016/680, senza sollevare dubbi né interrogativi quanto al significato esatto di tale articolo e, dall'altro, non esporrebbe i motivi che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni di diritto dell'Unione di cui trattasi, in violazione dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

54. A tale proposito, occorre ricordare che secondo una costante giurisprudenza della Corte spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell'Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti che l'interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a tali questioni (sentenza del 20 ottobre 2022, *Digi*, C-77/21, EU:C:2022:805, punto 17 e giurisprudenza citata).

55. A tale scopo, per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile al giudice nazionale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, conformemente all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, un'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, *Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C.*, C-497/12, EU:C:2015:436, punto 17 nonché giurisprudenza ivi citata).

56. Per quanto riguarda le prime due questioni, dalla decisione di rinvio risulta che, nell'ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede se la condizione enunciata all'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, secondo cui il trattamento dei dati genetici e biometrici, contemplati da tale articolo, deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, sia soddisfatta per quanto riguarda la registrazione da parte della polizia di cui trattasi in tale causa.

57. Come sostanzialmente indicato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, è in questo contesto che esso chiede alla Corte indicazioni relative all'interpretazione di detta condizione. Da un lato, con la sua prima questione, esso chiede se si possa ritenere che

tale articolo 10 sia stato correttamente trasposto da una disposizione di diritto nazionale che fa riferimento solo all'articolo 9 del RCPD, ma il cui tenore letterale corrisponde a quello di detto articolo 10. Dall'altro, in caso affermativo, con la sua seconda questione chiede se si possa ritenere che la raccolta di dati genetici e biometrici ai fini della loro registrazione da parte della polizia sia « autorizzata dal diritto dello Stato membro », ai sensi della lettera a) di tale articolo, vale a dire « previst[a] dalla legge », ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quando le disposizioni di diritto nazionale che costituiscono la base giuridica di tale trattamento sembrano enunciare norme contraddittorie per quanto riguarda l'ammissibilità di un simile trattamento.

58. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha chiaramente individuato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili, i propri interrogativi sull'interpretazione di tale diritto e le ragioni che l'hanno indotto a sottoporre alla Corte le prime due questioni. Inoltre, risulta chiaramente da tale domanda che l'interpretazione di dette disposizioni presenta un nesso con l'oggetto del procedimento principale, dato che l'eventuale constatazione, da parte del giudice del rinvio, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte, che le disposizioni di diritto nazionale di cui trattasi non soddisfano il requisito enunciato all'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, può indurlo a respingere la domanda delle autorità di polizia di cui è investito, riguardante la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici di V.S. ai fini della loro registrazione.

59. Ne consegue che le prime due questioni sono ricevibili.

Nel merito

60. In via preliminare, occorre osservare che, sebbene la seconda questione riguardi gli articoli 3, 8 e 52 della Carta, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio vertono unicamente sul rispetto, da parte della normativa nazionale di cui al procedimento principale, del requisito, previsto al paragrafo 1 di quest'ultimo articolo, in forza del quale eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge. Di conseguenza, l'esame delle prime due questioni deve essere effettuato unicamente con riferimento a tale articolo 52 della Carta.

61. In primo luogo, occorre rilevare che, alla luce del considerando 19 del RCPD, nonché dei considerando da 9 a 12 della direttiva 2016/680, e in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, a seconda che un trattamento di dati personali effettuato da un'« autorità competente », ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, di tale direttiva, persegua le finalità, di cui al suo articolo 1, paragrafo 1, di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, oppure scopi diversi da questi, esso può rientrare nell'ambito di applicazione delle norme specifiche di detta direttiva o delle norme generali di tale regolamento, a parte le eccezioni a tali ambiti di applicazione tassativa-

mente elencate all'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva e all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

62. In particolare, occorre rilevare che l'articolo 9 del RGPD e l'articolo 10 della direttiva 2016/680 contengono entrambi disposizioni che disciplinano il trattamento di categorie particolari di dati personali, considerati dati sensibili, inclusi i dati genetici e biometrici.

63. A tale riguardo, l'articolo 10 della direttiva 2016/680 prevede che il trattamento di tali dati sensibili è autorizzato « solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato » e soltanto in tre ipotesi, in particolare, ai sensi di tale articolo, lettera a), se tale trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Per contro, il paragrafo 1 dell'articolo 9 del RGPD enuncia un divieto di principio del trattamento di detti dati sensibili, corredato di un elenco di situazioni, elencate al paragrafo 2 di tale articolo, nelle quali si può derogare a tale divieto, elenco che non menziona situazioni corrispondenti a quella di un trattamento di dati per finalità come quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva e che soddisferebbe il requisito di cui all'articolo 10, lettera a), di quest'ultima. Ne consegue che, mentre un trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità competenti a fini rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/680 può essere autorizzato purché, conformemente ai requisiti enunciati all'articolo 10 di quest'ultima, sia strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate e previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, ciò non avviene necessariamente nel caso di un trattamento di questi stessi dati rientrante nell'ambito di applicazione del RGPD.

64. In secondo luogo, la portata del requisito enunciato all'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, secondo cui il trattamento dei dati personali deve essere stato « autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro », deve essere determinata alla luce di quella sancita all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo la quale eventuali limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere « previste dalla legge ».

65. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale requisito implica che la base giuridica che autorizza una simile limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *État luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punto 76 nonché giurisprudenza ivi citata].

66. Inoltre, dalla giurisprudenza ricordata al punto precedente della presente sentenza risulta che non può sussistere alcun equivoco quanto alle disposizioni del diritto dell'Unione in forza delle quali il diritto nazionale può autorizzare un trattamento di dati biometrici e genetici, come quello di cui al procedimento principale, e quanto alle condizioni

applicabili cui tale autorizzazione è soggetta. Infatti, le persone interessate e i giudici competenti devono essere in grado di determinare con precisione, in particolare, le condizioni a cui tale trattamento può aver luogo nonché le finalità alle quali esso può giuridicamente rispondere. ●Orbene, le norme del RGPD e quelle della direttiva applicabili a tali condizioni possono essere diverse.

67. Pertanto, sebbene il legislatore nazionale abbia la facoltà di prevedere, nell'ambito del medesimo strumento legislativo, il trattamento di dati personali a fini rientranti nell'ambito della direttiva 2016/680 nonché ad altri fini che rientrano nel RGPD, esso ha per contro l'obbligo, conformemente ai requisiti enunciati al punto precedente della presente sentenza, di accertarsi dell'assenza di ambiguità quanto all'applicabilità dell'uno o dell'altro di tali due atti dell'Unione alla raccolta dei dati biometrici e genetici.

68. In terzo luogo, per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio relativi a un'eventuale non corretta trasposizione della direttiva 2016/680, occorre distinguere tra le disposizioni di diritto nazionale che provvedono alla trasposizione di tale direttiva, in particolare del suo articolo 10, e quelle in forza delle quali un trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui a tale articolo, segnatamente i dati biometrici e genetici, può essere autorizzato, ai sensi di tale articolo 10, lettera a).

69. Al riguardo, sebbene, come risulta dal suo articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, la direttiva 2016/680 preveda espressamente l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da un simile riferimento nel momento della loro pubblicazione ufficiale, il che implica, in ogni caso, l'adozione di un atto positivo di trasposizione di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva sui dati personali - Settore penale), C-658/19, EU:C:2021:138, punto 16 e giurisprudenza ivi citata], essa non richiede che le disposizioni di diritto nazionale che autorizzano i trattamenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa direttiva contengano un simile riferimento. Infatti, l'articolo 63, paragrafo 4, della direttiva 2016/680 si limita a prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato da tale direttiva.

70. Infine, occorre rilevare che, quando una direttiva è stata correttamente trasposta, i suoi effetti raggiungono i singoli per il tramite di provvedimenti di attuazione emanati dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 1986, Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, punto 51) a differenza di un regolamento, le cui disposizioni producono in genere un effetto immediato negli ordinamenti giuridici nazionali senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP, C-447/20 e C-448/20, EU:C:2022:265, punto 88 e giurisprudenza ivi citata). Ne

consegue che, quando il legislatore nazionale prevede il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680, che possono rientrare o nell'ambito di applicazione di tale direttiva, o in quello del RGPD, esso può, per ragioni di chiarezza e di precisione, riferirsi esplicitamente, da un lato, alle disposizioni di diritto nazionale che provvedono alla trasposizione dell'articolo 10 di tale direttiva e, dall'altro, all'articolo 9 di tale regolamento. Per contro, detto requisito di chiarezza e di precisione non può richiedere, in aggiunta, una menzione della suddetta direttiva.

71. In quarto luogo, occorre ricordare che l'obbligo per uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto da una direttiva, previsto dall'articolo 288, terzo comma, TFUE, vale per tutte le autorità degli Stati membri, ivi comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. Ne risulta che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, *Profi Credit Polska*, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, punti 73 e 75 nonché giurisprudenza ivi citata).

72. Di conseguenza, in presenza di un'apparente contraddizione, come quella descritta dal giudice del rinvio nell'ambito della seconda questione, tra, da un lato, disposizioni di una normativa nazionale che sembrano escludere il trattamento di dati genetici e biometrici da parte delle autorità competenti a fini rientranti nell'ambito della direttiva 2016/680 e, dall'altro, altre disposizioni di tale normativa che autorizzano un simile trattamento, detto giudice è tenuto a dare a dette disposizioni un'interpretazione che salvaguarda l'effetto utile di tale direttiva. In particolare, quando constata l'esistenza di disposizioni idonee a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, lettera a), di detta direttiva, spetta ad esso verificare se queste ultime non abbiano, in realtà, un ambito di applicazione diverso da quello delle disposizioni con le quali sembrano in contrasto.

73. A tale riguardo, occorre sottolineare, in particolare, che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 non esclude il trattamento dei dati biometrici e genetici da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, di tale direttiva, nell'ambito di compiti diversi da quelli eseguiti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Analogamente, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, l'articolo 9 del RGPD, che si applica al trattamento di tali dati, purché esso non rientri nelle eccezioni tassativamente elencate al suo articolo 2, paragrafo 2, non lo vieta in modo assoluto, a condizione che tale trattamento corrisponda a una delle situazioni enunciate all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se il riferimento al RGPD in tali disposizioni nazionali non riguardi, in realtà, trattamenti di dati effettuati dalle autorità competenti a fini diversi da quelli rientranti nell'ambito della direttiva

2016/680, cosicché dette disposizioni non presentano contraddizioni con quelle che, conformemente all'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, prevedono il trattamento di tali dati a fini che rientrano nell'ambito della direttiva suddetta.

74. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che le disposizioni di diritto nazionale all'origine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio sono disposizioni di diritto sostanziale che disciplinano le attività del Ministero degli Affari interni. La prima di tali disposizioni prevede che il trattamento di dati personali da parte di detto ministero avvenga in forza di tale legge, conformemente al RGPD e all'atto di diritto nazionale che traspone la direttiva 2016/680, e la seconda di dette disposizioni enuncia che il trattamento di dati personali contenenti dati genetici e dati biometrici al fine di identificare una persona fisica in modo univoco è consentito soltanto alle condizioni previste all'articolo 9 di detto regolamento o alla disposizione di diritto nazionale che traspone l'articolo 10 di detta direttiva. Dall'altro lato, da tale decisione risulta altresì che la disposizione di diritto sostanziale che fornisce una base giuridica esplicita alla raccolta dei dati biometrici e genetici, nell'ambito della registrazione da parte della polizia, risponde unicamente a finalità di protezione della sicurezza nazionale, di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico.

75. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare se il duplice riferimento all'articolo 9 del RGPD e alla disposizione di diritto nazionale che traspone detto articolo 10 possa essere giustificato dal fatto che l'ambito di applicazione della disposizione di diritto sostanziale contenente un simile duplice riferimento riguarda l'insieme delle attività dei servizi del Ministero degli Affari interni, le quali, secondo le indicazioni del governo bulgaro, includono sia le attività enunciate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva sia altre attività che possono rientrare in detto regolamento. Inoltre, spetta a tale giudice verificare che, in particolare per quanto riguarda la disposizione di diritto sostanziale che fornisce una base giuridica alla raccolta di dati biometrici e genetici nell'ambito della registrazione da parte della polizia, tutte le disposizioni pertinenti del diritto nazionale possano essere interpretate, in conformità al diritto dell'Unione, nel senso che da tali disposizioni risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile in quali casi si applicano le norme di diritto nazionale che traspongono la direttiva in questione e in quali casi sono le norme del RGPD a essere pertinenti.

76. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che l'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, letto alla luce dell'articolo 52 della Carta, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. La

circostanza che l'atto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al RCPD, e non alla direttiva 2016/680, non è di per sé idonea a rimettere in discussione l'esistenza di una simile autorizzazione, purché dall'interpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e genetici in questione rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, e non di tale regolamento.

Sulla terza questione

77. Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che — in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici che la riguardano — il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare l'esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato.

78. In via preliminare, occorre rilevare che tale questione è sollevata dal giudice del rinvio relativamente a un procedimento penale in cui è applicabile una disposizione di diritto nazionale che prevede che, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di cooperare alla raccolta dei dati biometrici e genetici che lo riguardano, ai fini della loro registrazione, effettuata per finalità rientranti nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, il giudice competente, per statuire sulla responsabilità penale di tale persona, è legittimato ad autorizzare detta raccolta. Inoltre, questa stessa disposizione di diritto nazionale si applica ai dati riguardanti le persone formalmente accusate di reati dolosi perseguibili d'ufficio. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la maggior parte dei reati previsti dal codice penale sono dolosi e quasi tutti sono perseguibili d'ufficio. Conformemente alle norme di procedura penale bulgara, una persona è formalmente accusata qualora sussistano sufficienti elementi di prova del fatto che essa è colpevole di aver commesso un reato perseguibile d'ufficio.

79. Inoltre, secondo le precisazioni fornite dal governo bulgaro nell'ambito delle risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte, le norme di procedura penale bulgara prevedono che la messa in stato di accusa formale possa avvenire in qualsiasi momento del procedimento preliminare, il quale costituisce la prima fase del procedimento penale nel corso di cui sono compiuti atti di indagine e di raccolta degli elementi di prova e, in ogni caso, prima della chiusura dell'indagine. Come emerge dalla decisione di rinvio, e come precisa anche il governo bulgaro, la persona interessata può, successivamente a tale messa in stato di accusa formale, presentare elementi per la propria difesa, in particolare nell'ambito della

fase di comunicazione degli elementi di indagine che avviene dopo la chiusura dell'indagine.

80. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la normativa nazionale di cui trattasi non conferisce al giudice che autorizza la raccolta dei dati biometrici e genetici riguardanti la persona formalmente accusata, ai fini della loro registrazione, la competenza a valutare le prove sulle quali tale accusa formale è fondata, competenza che appartiene alle autorità incaricate dell'indagine. Inoltre, esso precisa che tale giudice si pronuncia su detta domanda di autorizzazione solo sulla base di una copia del provvedimento di accusa formale e della dichiarazione con la quale l'interessato rifiuta la raccolta di tali dati.

81. In tale contesto, si deve ritenere che la terza questione del giudice del rinvio si suddivida, come suggeriscono il governo bulgaro e la Commissione, in tre parti. In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, che si riferisce alla categoria delle persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi per ritenere che esse abbiano commesso o stiano per commettere un reato, osti a una normativa nazionale che prevede la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici riguardanti una persona fisica ai fini della loro registrazione, persona nei cui confronti sussistono sufficienti elementi di prova del fatto che essa è colpevole di aver commesso un reato doloso perseguibile d'ufficio, consentendo, in forza del diritto nazionale, la sua messa in stato di accusa formale. In secondo luogo, tale giudice si chiede se, alla luce dei limiti del potere discrezionale del giudice chiamato a statuire sull'esecuzione coercitiva di una simile raccolta, esso sia in grado di garantire alla persona interessata una tutela giurisdizionale effettiva, conformemente all'articolo 47 della Carta. In terzo luogo, esso si chiede se, nonostante tali limiti, possa essere garantito il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza, previsto all'articolo 48 della Carta.

Sulla portata dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680

82. L'articolo 6 della direttiva 2016/680 impone agli Stati membri di prevedere che il responsabile del trattamento stabilisca, « se del caso e nella misura del possibile », una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, come quelli di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo, vale a dire, rispettivamente, le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato, le persone condannate per un reato, le vittime di un reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato e, infine, le altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati, o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo.

83. Pertanto, gli Stati membri devono provvedere affinché sia operata una chiara distinzione tra i dati delle diverse categorie di interessati in modo che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 27

delle sue conclusioni, non sia loro imposta indistintamente un'ingerenza della medesima intensità nel loro diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali a prescindere dalla categoria a cui appartengono. A tale riguardo, come si evince dal considerando 31 della direttiva 2016/680, la categoria di persone definita all'articolo 6, lettera a), di tale direttiva corrisponde a quella delle persone indiziate per aver commesso un reato.

84. Tuttavia, dalla formulazione dell'articolo 6 della direttiva 2016/680 risulta che l'obbligo che tale disposizione impone agli Stati membri non è assoluto. Infatti, da un lato, l'espressione « se del caso e nella misura del possibile », che vi figura, indica che spetta al responsabile del trattamento determinare, in ciascun caso di specie, se possa essere operata una distinzione chiara tra i dati personali delle diverse categorie di interessati. Dall'altro, l'espressione « quali » che figura in tale articolo indica che le categorie di persone ivi elencate non hanno carattere tassativo.

85. Del resto, occorre rilevare che l'esistenza di un numero sufficiente di elementi di prova della colpevolezza di una persona costituisce, in linea di principio, un fondato motivo di ritenere che quest'ultima abbia commesso il reato di cui trattasi. Pertanto, una normativa nazionale che prevede la raccolta coercitiva, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici delle persone fisiche, quando sussistono prove sufficienti del fatto che l'interessato è colpevole di aver commesso un reato, appare conforme all'obiettivo dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680.

86. Da tutto quanto precede risulta che l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 non osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici, ai fini della loro registrazione, riguardanti persone per le quali sussistono sufficienti elementi di prova del fatto che sono colpevoli di aver commesso un reato doloso perseguibile d'ufficio e che sono state formalmente accusate per tale motivo.

Sul rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

87. In primo luogo, occorre ricordare che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 47 della Carta, deve essere riconosciuto a chiunque faccia valere diritti o libertà garantiti dal diritto dell'Unione contro una decisione che gli arreca pregiudizio, tale da ledere tali diritti o tali libertà [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *État luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punti 55, 57 e 58 nonché giurisprudenza ivi citata].

88. Di conseguenza, ogni persona formalmente accusata che si sia opposta alla raccolta dei dati fotografici, dattiloscopici e genetici che la riguardano, nell'ambito di un procedimento come la registrazione da parte della polizia, che deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10 della direttiva 2016/680, deve poter beneficiare, come richiesto dall'articolo 47 della Carta, del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso la decisione di autorizzare l'esecuzione coercitiva di tale

raccolta al fine di far valere i diritti risultanti dalle garanzie previste da tale disposizione e, in particolare, la garanzia che, ai sensi dell'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, la raccolta di dati biometrici e genetici sia effettuata conformemente alla normativa nazionale che la autorizza. In particolare, tale garanzia implica che il giudice competente debba poter controllare che il provvedimento di accusa formale che costituisce la base giuridica di tale registrazione da parte della polizia sia stato adottato, conformemente alle norme di procedura penale nazionale, alla luce di sufficienti elementi di prova del fatto che l'interessato è colpevole di aver commesso un reato doloso perseguibile d'ufficio.

89. A tale riguardo, si deve ricordare che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non costituisce una prerogativa assoluta e che, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono esservi apportate limitazioni, a condizione, in primo luogo, che tali limitazioni siano previste dalla legge, in secondo luogo, che rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi e, in terzo luogo, che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *Etat luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punti 49 e 51 nonché giurisprudenza ivi citata].

90. Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 54 della direttiva 2016/680 stabilisce nei confronti degli Stati membri un obbligo di prevedere che la persona che ritiene che i suoi diritti previsti dalle disposizioni adottate in forza di tale direttiva siano stati violati a causa del trattamento dei suoi dati personali effettuato in violazione di dette disposizioni ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Ne consegue che il legislatore dell'Unione non ha limitato esso stesso l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta, e che agli Stati membri è data facoltà di limitare tale esercizio, purché siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *Etat luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punti 63 e 64].

91. Di conseguenza, occorre stabilire se, fatto salvo il rimedio giurisdizionale previsto dal diritto nazionale in applicazione dell'articolo 54 della direttiva 2016/680, il fatto che il giudice competente, al fine di autorizzare un provvedimento di esecuzione coercitiva di raccolta di dati biometrici e genetici riguardanti persone formalmente accusate, non possa procedere a un controllo, nel merito, delle condizioni dell'accusa formale su cui si fonda tale misura di esecuzione coercitiva costituisca una limitazione consentita del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta.

92. Per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto 89 della presente sentenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto

65 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare se i limiti fissati al suo potere discrezionale dal diritto nazionale, nell'ambito di una domanda volta a ottenere che esso autorizzi l'esecuzione coercitiva della raccolta dei dati biometrici e genetici relativi a una persona formalmente accusata, ai fini della loro registrazione, siano enunciati da tale diritto in modo sufficientemente chiaro e preciso.

93. Per quanto riguarda la seconda condizione, dalla giurisprudenza emerge che il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo include, tra gli altri, l'elemento relativo alla facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire un giudice competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell'Unione e, a tal fine, a esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione della controversia di cui è investito [sentenza del 6 ottobre 2020, *État luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punto 66 nonché giurisprudenza ivi citata].

94. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge anche che detta condizione non richiede, di per sé, che il titolare del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva disponga di un rimedio giurisdizionale diretto, mirante, in via principale, a contestare una misura determinata, purché esistano altresì, dinanzi ai vari giudici nazionali competenti, uno o più rimedi giurisdizionali che gli consentano di ottenere, in via incidentale, un controllo giurisdizionale di tale misura che garantisca il rispetto dei diritti e delle libertà che il diritto dell'Unione gli garantisce [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *État luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punto 79 nonché giurisprudenza ivi citata].

95. In particolare, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la terza questione si basa sull'ipotesi che la fase preliminare del procedimento penale, nel corso della quale ha luogo l'esecuzione coercitiva della raccolta dei dati biometrici e genetici riguardanti una persona formalmente accusata, ai fini della loro registrazione, sarà seguita da una fase giudiziaria. Orbene, se essa non può essere controllata al momento della domanda di autorizzazione all'esecuzione coercitiva, la sussistenza di un numero sufficiente di elementi di prova a carico, condizione richiesta affinché la persona interessata possa essere costretta a sottoporsi alla raccolta dei suoi dati biometrici e genetici, dovrà necessariamente poter essere verificata durante tale fase giudiziaria, nel corso della quale il giudice adito deve avere la possibilità di esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti, in particolare per verificare che tali dati biometrici e genetici non siano stati ottenuti in violazione dei diritti garantiti all'interessato dal diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, *État luxembourgeois* (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punti da 81 a 83 nonché giurisprudenza ivi citata].

96. In ogni caso, conformemente all'articolo 54 della direttiva 2016/680, il diritto nazionale deve offrire all'interessato la possibilità di contestare proficuamente la raccolta coercitiva dei suoi dati biometrici e genetici nell'ambito di un ricorso giurisdizionale, fondato sull'asserita violazione dei diritti conferitigli da tale direttiva in ragione di detta raccolta, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui la fase preliminare del procedimento penale non sia seguita da una fase giudiziaria, in particolare nel caso in cui non si proceda, la persona interessata deve essere in grado di ottenere un controllo giurisdizionale completo della legittimità del trattamento dei dati di cui trattasi. Pertanto, qualora, per conformarsi all'obbligo di cui al detto articolo 54, il diritto nazionale offra simili garanzie, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve presumere che sia rispettato il contenuto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, anche se lo stesso giudice che autorizza l'esecuzione coercitiva della raccolta di cui trattasi non dispone, nel momento in cui si pronuncia su di essa, del potere discrezionale necessario per concedere una simile tutela.

97. Per quanto riguarda la terza condizione, occorre rilevare, anzitutto, che la raccolta dei dati genetici e biometrici, ai fini della loro registrazione, riguardanti persone formalmente accusate nell'ambito di un procedimento penale persegue finalità enunciate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, in particolare quelle relative alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di reati, che costituiscono obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione.

98. A tale riguardo, occorre sottolineare che una simile raccolta può contribuire all'obiettivo enunciato al considerando 27 della direttiva 2016/680, secondo il quale, nell'interesse della prevenzione, dell'indagine nonché del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in collegamento i diversi reati accertati.

99. Nel caso di specie, come indicato dal governo bulgaro nelle sue osservazioni scritte e precisato nell'ambito di una risposta scritta a un quesito posto dalla Corte, la registrazione da parte della polizia, istituita dal diritto nazionale, persegue due finalità essenziali. Da un lato, tali dati sono raccolti e trattati per essere confrontati con altri dati raccolti nel corso di indagini relative ad altri reati. Detta finalità riguarda altresì, secondo tale governo, il confronto con dati raccolti in altri Stati membri. Dall'altro, detti dati possono essere trattati anche ai fini del procedimento penale nell'ambito del quale la persona interessata è stata formalmente accusata.

100. Orbene, il fatto di sottrarre temporaneamente al controllo del giudice la valutazione delle prove sulle quali si basa l'accusa formale

dell'interessato, e quindi la raccolta dei suoi dati biometrici e genetici, può rivelarsi giustificato durante la fase preliminare del procedimento penale. Infatti, un simile controllo, durante tale fase, potrebbe ostacolare lo svolgimento dell'indagine penale nel corso della quale tali dati sono raccolti e limitare eccessivamente la capacità degli inquirenti di chiarire altri reati sulla base di un confronto di tali dati con dati raccolti nel corso di altre indagini. Tale limitazione della tutela giurisdizionale effettiva non è quindi sproporzionata, dal momento che il diritto nazionale garantisce successivamente un controllo giurisdizionale effettivo.

101. Da tutto quanto precede risulta che l'articolo 47 della Carta non osta a che un giudice nazionale, quando statuisce su una domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione coercitiva della raccolta di dati biometrici e genetici di una persona formalmente accusata, ai fini della loro registrazione, non abbia la possibilità di valutare le prove sulle quali tale messa in stato di accusa formale si basa, purché il diritto nazionale garantisca successivamente un controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale da cui risulta l'autorizzazione a procedere a tale raccolta.

Sul rispetto della presunzione d'innocenza

102. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, il cui contenuto corrisponde a quello dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

103. In particolare, la Corte ha riconosciuto che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che, segnatamente, la presunzione di innocenza non è rispettata se una decisione giudiziaria riguardante un imputato riflette l'idea che esso sia colpevole quando la sua colpevolezza non sia stata precedentemente accertata ai sensi di legge (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C-615/19 P, EU:C:2021:133, punto 224 e giurisprudenza ivi citata).

104. Inoltre, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2016/680, la creazione di diverse categorie di persone alle quali devono corrispondere diversi trattamenti dei loro dati personali, in applicazione dell'articolo 6 di tale direttiva, non dovrebbe impedire l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza garantito dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

105. Per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio relativi al rispetto del diritto alla presunzione di innocenza da parte di una decisione giudiziaria che autorizza la raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici relativi a persone formalmente accusate occorre rilevare, in primo luogo, che, poiché il diritto nazionale

prevede che tale raccolta sia limitata alla categoria delle persone formalmente accusate, vale a dire a una categoria di persone la cui responsabilità penale non è stata ancora dimostrata, la suddetta raccolta non può essere considerata, di per sé, tale da riflettere l'idea delle autorità che tali persone siano colpevoli, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 103 della presente sentenza.

106. In secondo luogo, occorre constatare che una decisione giudiziaria che autorizza la raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici riguardanti persone formalmente accusate, dal momento che si limita a prendere atto della messa in stato di accusa formale dell'interessato e del suo rifiuto di sottoporsi a tale raccolta, non può essere interpretata come una presa di posizione sulla colpevolezza di tale persona né, pertanto, come lesiva della presunzione di innocenza di detta persona.

107. Infatti, la circostanza che il giudice che deve pronunciare una simile decisione giudiziaria non possa valutare, in tale fase del procedimento penale, la sufficienza degli elementi di prova sui quali si basa l'accusa formale della persona interessata costituisce una garanzia per quest'ultima del rispetto del diritto alla presunzione di innocenza.

108. Una simile garanzia si impone a maggior ragione quando il diritto nazionale, come la disposizione di cui trattasi nel procedimento principale, prevede che il giudice competente a statuire sull'esecuzione coercitiva della raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici riguardanti persone formalmente accusate è quello che, durante la fase giudiziaria del procedimento penale, dovrà statuire sulla responsabilità penale di tale persona. Infatti, il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza richiede che tale giudice sia immune da qualunque parzialità e pregiudizio quando procede a tale esame (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, *Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a.*, da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 88).

109. Da quanto precede risulta che il diritto alla presunzione di innocenza, sancito all'articolo 48 della Carta, non osta a che le persone formalmente accusate, durante la fase preliminare del procedimento penale, siano oggetto di una misura di raccolta dei dati biometrici e genetici che le riguardano, ai fini della registrazione dei dati medesimi, autorizzata da un giudice che non ha il potere di valutare, in tale fase, le prove sulle quali si basa una simile accusa formale.

110. Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecu-

zione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l'autorizzazione a procedere a detta raccolta.

Sulla quarta questione

111. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta ad essa, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

112. Come risulta dalla decisione di rinvio e come rilevato ai punti 46 e 49 della presente sentenza, nell'ambito della quarta questione, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dei requisiti enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10 della direttiva 2016/680.

113. Inoltre, come rilevato ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, il giudice del rinvio precisa che, sebbene tali disposizioni gli sembrino richiedere che le autorità competenti dispongano di un margine di discrezionalità per stabilire la necessità della raccolta di dati biometrici e genetici e motivino adeguatamente quest'ultima, la registrazione da parte della polizia prevista dalla normativa applicabile al procedimento principale si applica in modo imperativo a tutte le persone formalmente accusate di reati dolosi perseguibili d'ufficio e alle tre categorie di dati biometrici e genetici previsti dalla disposizione di diritto nazionale di cui al procedimento principale, senza che tale normativa richieda l'accertamento dell'effettiva necessità di procedere alla raccolta di tutte queste categorie di dati.

114. Ne consegue che la quarta questione deve essere intesa nel senso che è volta a determinare, in sostanza, se l'articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica, ai fini della loro registrazione, di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio, senza prevedere l'obbligo, per l'autorità competente, di determinare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall'altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti raccogliendo solo una parte dei dati di cui trattasi.

115. Più in particolare, occorre osservare che gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano il requisito enunciato all'articolo 10 di tale direttiva, secondo il quale il trattamento delle categorie particolari di dati di cui a tale articolo deve essere autorizzato « solo se strettamente necessario ».

116. A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, come indicato ai punti 62 e 63 della presente sentenza, l'articolo 10 della direttiva 2016/680 costituisce una disposizione specifica che disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresi i dati biometrici e genetici. Come risulta dalla giurisprudenza, la finalità di tale articolo è garantire una maggiore protezione nei confronti di tali trattamenti che, a causa della particolare sensibilità dei dati in questione e del contesto nel quale sono trattati, possono creare, come risulta dal considerando 37 di detta direttiva, rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali, quali il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta [v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 44].

117. In secondo luogo, come risulta dai termini stessi in cui è enunciato all'articolo 10 della direttiva 2016/680, il requisito secondo cui il trattamento di simili dati è autorizzato « solo se strettamente necessario » deve essere interpretato nel senso che esso definisce condizioni rafforzate di liceità del trattamento dei dati sensibili, alla luce di quelle che risultano dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, le quali si riferiscono soltanto alla « necessità » di un trattamento di dati rientrante, in generale, nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

118. Così, da un lato, l'impiego dell'avverbio « solo » dinanzi all'espressione « se strettamente necessario » sottolinea che il trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, può essere considerato necessario solo in un numero limitato di casi. Dall'altro, il carattere « stretto » della necessità di un trattamento di simili dati implica che tale necessità sia valutata in modo particolarmente rigoroso.

119. La circostanza invocata dal governo francese che, in talune versioni linguistiche dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, tale articolo [che nella versione francese della direttiva recita: « uniquement en cas de nécessité absolue » (solo in caso di assoluta necessità)] si riferisce ai casi in cui il trattamento dei dati è « strettamente necessario » non è dirimente al riguardo. Infatti, tale variazione terminologica non modifica la natura del criterio così considerato e il livello di rigore richiesto, dal momento che anche tali versioni linguistiche definiscono una condizione rafforzata affinché sia autorizzato il trattamento di dati sensibili, che implica una valutazione più rigorosa della sua necessità rispetto al caso in cui i dati trattati non rientrino nell'ambito di applicazione di detto articolo.

120. Inoltre, come rileva anche la Commissione, il requisito secondo cui un trattamento di dati rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 della direttiva 2016/680 è autorizzato solo se strettamente necessario non figurava nella proposta di direttiva [COM (2012) 10 final] all'origine della direttiva medesima, ma è stato successivamente introdotto dal legislatore dell'Unione, il quale ha così chiaramente inteso imporre una condizione rafforzata di necessità del trattamento di dati, in linea con l'obiettivo perseguito da tale articolo, consistente nel proteggere maggiormente le persone nei confronti dei trattamenti di dati sensibili.

121. In terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto del requisito secondo cui il trattamento dei dati sensibili deve essere autorizzato « solo se strettamente necessario », occorre rilevare che i requisiti specifici dell'articolo 10 della direttiva 2016/680 costituiscono un'attuazione particolare, applicabile a talune categorie di dati, dei principi enunciati agli articoli 4 e 8 di tale direttiva, che devono essere rispettati da qualsiasi trattamento di dati rientrante nell'ambito di applicazione di quest'ultima. Di conseguenza, la portata di questi diversi requisiti deve essere determinata alla luce dei suddetti principi.

122. In particolare, da un lato, il carattere « strettamente necessario », ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, della raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici delle persone formalmente accusate deve essere determinato alla luce delle finalità di tale raccolta. Conformemente al principio di limitazione delle finalità enunciato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, dette finalità devono essere « determinate, esplicite e legittime ». Dall'altro lato, sebbene il requisito secondo cui il trattamento dei dati biometrici e genetici deve essere autorizzato « solo se strettamente necessario » corrisponda, come rilevato ai punti da 117 a 119 della presente sentenza, a un'esigenza di maggiore protezione di determinate categorie di dati, esso costituisce nondimeno un'applicazione specifica alle categorie di dati di cui al suddetto articolo 10 del principio di minimizzazione dei dati, enunciato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, in forza del quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

123. Inoltre, alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, la portata di tale requisito deve essere altresì determinata alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultima, ai sensi del quale gli Stati membri devono disporre, in particolare, che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché del suo articolo 8, paragrafo 2, che richiede che una disposizione del diritto di uno Stato membro che disciplina il trattamento nell'ambito di applicazione di tale direttiva specifichi quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento.

124. A tale riguardo, le finalità del trattamento di dati biometrici e

genetici non possono essere designate in termini troppo generici, ma richiedono di essere definite in modo sufficientemente preciso e concreto da consentire di valutare il carattere « strettamente necessario » di detto trattamento.

125. Inoltre, il requisito del carattere « strettamente necessario » del trattamento di dati sensibili implica un controllo particolarmente rigoroso, in tale contesto, del rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

126. A tale riguardo, in primo luogo, si deve ricordare che, come risulta dal considerando 26 della direttiva 2016/680, il requisito della necessità è soddisfatto qualora l'obiettivo perseguito dal trattamento di dati di cui trattasi non possa ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 1° agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, tenuto conto della tutela rafforzata delle persone riguardo al trattamento di dati sensibili, occorre che il responsabile di tale trattamento si assicuri che tale obiettivo non possa essere soddisfatto facendo ricorso a categorie di dati diverse da quelle elencate all'articolo 10 della direttiva 2016/680.

127. In secondo luogo, alla luce dei rischi significativi rappresentati dal trattamento dei dati sensibili per i diritti e le libertà delle persone interessate, in particolare nel contesto dei compiti delle autorità competenti ai fini enunciati all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, il requisito del carattere « strettamente necessario » implica che si tenga conto della particolare rilevanza dell'obiettivo che un simile trattamento mira a conseguire. Una simile rilevanza può essere valutata, tra l'altro, in funzione della natura stessa dell'obiettivo perseguito, in particolare del fatto che il trattamento persegue un obiettivo concreto connesso alla prevenzione di reati o di minacce alla pubblica sicurezza che presentino un certo livello di gravità, alla repressione di simili reati o alla protezione contro simili minacce, nonché alla luce delle circostanze specifiche in cui tale trattamento è effettuato.

128. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio è contraria, in linea di principio, al requisito enunciato all'articolo 10 della direttiva 2016/680, secondo cui il trattamento delle categorie particolari di dati di cui a tale articolo deve essere autorizzato « solo se strettamente necessario ».

129. Infatti, una simile normativa può condurre, in modo indifferenziato e generalizzato, alla raccolta dei dati biometrici e genetici della maggior parte delle persone formalmente accusate, dal momento che la

nozione di « reato doloso perseguibile d'ufficio » riveste un carattere particolarmente generale e può applicarsi a un gran numero di reati, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro gravità.

130. È vero che una simile normativa limita l'ambito di applicazione della raccolta dei dati biometrici e genetici alle persone formalmente accusate durante la fase istruttoria di un procedimento penale, vale a dire a persone per le quali sussistono fondati motivi di ritenere che esse abbiano commesso un reato, ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680. Tuttavia, il solo fatto che una persona sia formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio non può essere considerato un elemento che consente, di per sé, di presumere che la raccolta dei suoi dati biometrici e genetici sia strettamente necessaria alla luce delle finalità che essa persegue e tenuto conto del pregiudizio arrecato ai diritti fondamentali, in particolare dei diritti al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, che ne deriva.

131. Pertanto, da un lato, pur sussistendo fondati motivi di ritenere che la persona di cui trattasi abbia commesso un reato, che giustifica la sua accusa formale, il che presuppone che siano già stati riscontrati sufficienti elementi di prova del coinvolgimento di tale persona nel reato, potranno verificarsi casi in cui la raccolta sia dei dati biometrici sia dei dati genetici non obbedirà ad alcuna necessità concreta ai fini del procedimento penale in corso.

132. Dall'altro lato, la probabilità che i dati biometrici e genetici di una persona formalmente accusata siano strettamente necessari nell'ambito di procedimenti diversi da quello in cui tale accusa formale ha avuto luogo può essere determinata solo alla luce dell'insieme degli elementi pertinenti, quali, in particolare, la natura e la gravità del presunto reato del quale essa è formalmente accusata, le circostanze particolari di tale reato, l'eventuale collegamento di detto reato con altri procedimenti in corso, i precedenti giudiziari o il profilo individuale della persona interessata.

133. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se, al fine di garantire l'effettività dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, sia possibile interpretare la normativa nazionale che prevede tale esecuzione coercitiva in modo conforme al diritto dell'Unione. In particolare, spetta al giudice del rinvio verificare se il diritto nazionale consenta di valutare il carattere « strettamente necessario » della raccolta sia dei dati biometrici sia dei dati genetici della persona interessata, ai fini della loro registrazione. In particolare, occorrerebbe, a tale titolo, verificare se la natura e la gravità del reato di cui la persona interessata, nel procedimento penale principale, è indiziata o se altri elementi pertinenti, come quelli indicati al punto 132 della presente sentenza, possano costituire circostanze tali da dimostrare un simile carattere « strettamente necessario ». Inoltre, occorrerebbe assicurarsi che la raccolta dei dati di stato civile, anch'essa prevista nell'ambito della registrazione da parte della polizia, come confermato dal governo bulgaro nell'ambito di una risposta

scritta a un quesito posto dalla Corte, non consenta, già di per sé, di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

134. Nell'ipotesi in cui il diritto nazionale non garantisca un simile controllo della misura di raccolta dei dati biometrici e genetici, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia di detto articolo 10, respingendo la richiesta delle autorità di polizia di autorizzare l'esecuzione coercitiva di tale raccolta.

135. Da tutto quanto precede risulta che l'articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l'obbligo, per l'autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall'altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un'ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.

P.●.M. — , la Corte dichiara:

1) L'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 10, lettera a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. La circostanza che l'atto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e non alla direttiva 2016/680, non è di per sé idonea a rimettere in discussione l'esistenza di una simile autorizzazione, purché dall'interpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e genetici in questione rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, e non di tale regolamento.

2) L'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l'autorizzazione a procedere a detta raccolta.

3) L'articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d'ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l'obbligo, per l'autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall'altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un'ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.

SISTEMI DI AUTENTICAZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DATI BIOMETRICI

Per dati biometrici si intendono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici¹. Si annoverano pertanto tra i dati biometrici: l'impronta digitale, il timbro della voce, la struttura del volto o dell'iride, la topografia della mano. Ne discende che i dati biometrici siano strettamente connessi alle caratteristiche peculiari della persona e dato che sono ad essa intimamente collegati forniscono informazioni in merito ad una persona fisica identificata o identificabile².

¹ Art. 4, comma 1, n. 14) GDPR.

² Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Linee-guida in materia di rico-*

noscimento biometrico e firma grafometrica; Allegato A al Provvedimento del Garante del 12 novembre 2014.

Tali dati, oltre ad essere quantitativamente misurabili, sono: univoci, in quanto ogni individuo è caratterizzato da dati biometrici unici; universali, poiché sono presenti in ogni persona; permanenti³, ovverosia tendenzialmente dotati di una certa stabilità temporale, salvo eccezioni, quali decadimenti per cause naturali, alterazioni accidentali o lesioni che possono incidere sull'operatività dei sistemi biometrici.

Pertanto, in virtù di queste caratteristiche e dei rischi che la loro continua espansione comporta per i diritti e le libertà fondamentali degli individui, il Reg. EU 2016/679 (in seguito GDPR) all'art. 33, paragrafo 1, ha previsto la possibilità, in capo al titolare del trattamento, di notificare prontamente la violazione dei dati personali direttamente alle autorità di controllo competenti e, ove possibile, entro 72 ore dal momento dell'avvenuta conoscenza, salvo che la violazione dei dati non presenti un rischio per i diritti e le libertà fondamentali.

Il trattamento di questi dati, naturalmente, deve conformarsi ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, dunque qualsiasi informazione e comunicazione relativa al loro trattamento deve essere facilmente accessibile, comprensibile ed esposta con un linguaggio semplice e chiaro⁴. In base al principio di limitazione della finalità, essi devono essere raccolti secondo obiettivi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo compatibile con le suddette finalità. Per il principio di minimizzazione dei dati, questi ultimi devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo dichiarato. Riguardo al principio di esattezza, i dati acquisiti devono essere esatti e soggetti a successivi aggiornamenti. Relativamente al principio di limitazione della conservazione, i dati personali sono conservati tramite modalità che consentono l'identificazione dei soggetti interessati, solo per il tempo richiesto al conseguimento della finalità prefissata, con la sola eccezione per quanto concerne il loro trattamento per scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Infine, rispetto ai principi di integrità e riservatezza, ai dati deve essere garantita un'adeguata sicurezza.

I dati biometrici possono essere classificati essenzialmente in due macro categorie: i dati attinenti alle caratteristiche fisiche e fisiologiche di una persona e i dati che concernono i fattori psicologici o comportamentali, come la verifica della firma manoscritta, l'analisi della battitura su tastiera, l'analisi dell'andatura, il modo di camminare o di muoversi, schemi che indicano percorsi mentali subconsci come il fatto di mentire⁵.

Sotto il profilo regolamentare, non vengono riconosciuti come dati sensibili i dati biometrici *tout court*⁶, ma solo quelli volti a identificare in modo univoco una persona fisica. Naturalmente, ai fini della legittimità

³ Sul punto si veda M. SOFFIENTINI, *Privacy, protezione e trattamento dei dati*, Ipsos, 2018.

⁴ Considerando n. 39 GDPR.

⁵ Gruppo di Lavoro Articolo 29, *Parere 3/2012* sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, WP139, adottato il 27 aprile 2012.

⁶ Per maggiori approfondimenti si veda C. JASSERAND, *Legal Nature of Biometric*

Data: From 'Generic' Personal Data to Sensitive Data, in *European Data Protection Law Review*, Vol. 2 (2016), issue 3, *University of Groningen Faculty of Law Research Paper No. 24/2018*, 307-311; R. DUCATO, *I dati biometrici*, in Cuffaro - D'Orazio - Ricciuto, (a cura di) *"I dati personali nel diritto europeo"*, Giappichelli Editore, 2019, 1311.

del loro trattamento occorre il consenso prestato dal soggetto interessato. Tuttavia, vi sono situazioni, come in ambito lavorativo, in cui il rapporto di subordinazione intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore rende difficoltoso concepire un consenso favorito — se non inquinato nella sua volontarietà — da eventuali comportamenti di ritorsione, in caso di mancato rilascio, operati dal titolare nei confronti del suo sottoposto. Dunque, al fine di scongiurare un'ipotesi di abuso di potere da parte del datore di lavoro, è necessario che quest'ultimo fornisca una valida soluzione alternativa, che non comporti l'utilizzo di dati biometrici. Vi possono essere però situazioni ove non è possibile trovare soluzioni di autenticazione meno invasive, poiché questo comporterebbe un pregiudizio alla sicurezza aziendale, ovvero all'incolumità dei dipendenti.

1. UTILIZZO DEI DATI BIOMETRICI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

L'adozione del GDPR è stata accompagnata anche dall'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2016/680⁷, la quale garantisce un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, assicurando un elevato ed uniforme livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitando il loro scambio tra le autorità competenti degli Stati membri.⁸

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁹ concerne proprio il trattamento dei dati personali delle persone fisiche da parte delle autorità competenti¹⁰ per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali. In questi casi il divieto al trattamento dei dati biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, viene derogato.

Infatti, nel caso di specie, le autorità competenti avevano avviato un procedimento penale per frode fiscale nei confronti di una donna accusata di aver partecipato ad un'organizzazione criminale costituita a fini di lucro, allo scopo di commettere delitti sul territorio bulgaro.

A seguito del diniego della donna a sottoporsi alla raccolta dei suoi dati biometrici e genetici, la polizia aveva adito il Giudice del rinvio, per ottenere l'autorizzazione a procedere all'esecuzione coercitiva della raccolta.

⁷ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

⁸ Ivi, Considerando 7.

⁹ Court of Justice, *Ministerstvo na vatrešnite raboti (e génétiques par la police)*, 26 January 2023, Case C-205/21, in commento.

¹⁰ L'articolo 3, paragrafo 7, Direttiva 2016/680 definisce l'autorità competente come: « a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica ».

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita dal Giudice in via pregiudiziale, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2016/680.

In particolare, sebbene le disposizioni nazionali, costituenti la base giuridica dell'autorizzazione, facessero riferimento all'art. 9 del GDPR, esse riproducevano il contenuto dell'articolo 10 della Direttiva *de qua*. Nonostante i due articoli contengano entrambi disposizioni volte a disciplinare il trattamento dei dati personali sensibili, non possono essere considerati analoghi. Infatti, l'articolo 10 della Direttiva 2016/680 statuisce che il trattamento dei dati sensibili possa essere autorizzato « solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro », viceversa l'art. 9 del GDPR sancisce il divieto generale di trattare i dati personali che rivelino aspetti fondamentali della persona, salvo le esimenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Ne discende che il Giudice del rinvio debba accertarsi dell'assenza di ambiguità quanto all'applicabilità dell'uno o dell'altro atto dell'Unione e se la raccolta dei dati biometrici e genetici, da parte delle autorità di polizia per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, possa essere autorizzata dal diritto di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, lettera a) della Direttiva in oggetto.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che debba essere interpretato nel senso che il trattamento dei dati biometrici e genetici, da parte delle autorità di polizia, possa essere autorizzato solamente qualora il diritto dello Stato membro contenga una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzarlo, indipendentemente dal fatto che non sia presente nella disposizione nazionale un riferimento esplicito alla Direttiva ¹¹. Inoltre, la Corte si è pronunciata affermando che qualora si proceda alla raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di una persona formalmente accusata di reato doloso, perseguibile d'ufficio, l'autorità competente ha l'obbligo di verificare e dimostrare che tale raccolta sia strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti, e che questi ultimi non possano essere raggiunti con misure meno invasive nella sfera dei diritti e delle libertà della persona.

Infine, quanto all'articolo 6, lettera a), della Direttiva *de qua* e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Corte si è espressa affermando che essi non sono contrari ad una normativa nazionale che preveda l'autorizzazione, senza una valutazione di reale colpevolezza da parte del Giudice, alla raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici di una persona formalmente accusata, purché le venga garantito il diritto a ricorrere in via giurisdizionale al fine di controllare la legittimità del trattamento ¹².

Appare evidente che l'accesso ai dati biometrici rappresenti un'ingerenza giustificata nella vita delle persone solo se volto a tutelare un interesse pubblico, ad agevolare indagini giudiziarie, ovvero ad individuare e perseguire crimini e i loro artefici. Ciononostante, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è più volte espressa statuendo che la

¹¹ Corte di Giustizia UE, sentenza 26 gennaio 2023, C-205/21, punto 76.

¹² Ivi, punti 77, 88 e 96.

semplice memorizzazione di dati relativi alla vita privata di un individuo equivale ad un'interferenza ai sensi l'articolo 8 della Convenzione, non avendo alcuna incidenza il successivo utilizzo delle informazioni memorizzate¹³. Proprio per questo motivo, il trattamento dei dati biometrici non solo deve essere regolamentato dettagliatamente dal diritto nazionale di ciascuno Stato, ma deve anche essere strettamente vincolato al principio di necessità, al fine di tutelare i diritti fondamentali dei singoli individui da qualsivoglia interferenza da parte dei pubblici poteri.

Nel panorama nostrano, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di apposito trattamento¹⁴, anche da parte delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di prevenire e contrastare la criminalità, il terrorismo e l'immigrazione irregolare. Sul punto, preme sottolineare che il Trattato di Prüm¹⁵ prevede espressamente l'impegno in capo a ciascun Stato membro di creare e gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini¹⁶, nonché la possibilità in capo ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri, che stanno svolgendo indagini su reati penali, di accedere ai dati indicizzati dei loro schedari, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA¹⁷. Inoltre, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini.¹⁸ Nel nostro ordinamento, le disposizioni europee in materia disciplinano ancora il trattamento dei dati da parte delle autorità, nonostante sia stato introdotto nel Codice Privacy l'arti-

¹³ In tal senso Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 16 February 2000, *Amann v. Switzerland*; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 4 December 2008, *S. and Marper v. The United Kingdom*. In questo secondo caso, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi se la conservazione delle impronte digitali, dei profili del DNA e dei campioni cellulari prelevati dalle autorità di pubblica sicurezza a due sospettati di reati, successivamente assolti, costituisca o meno un'interferenza con il loro rispetto alla vita privata. La Corte ha osservato che tutte e tre le categorie di informazioni personali conservate dalle autorità costituivano dati personali, in relazione a individui identificati o identificabili, essendo dunque la conservazione sistematica di quel materiale sufficientemente invadente da rivelare l'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata. Infatti, come affermato dalla Corte, la conservazione dei campioni cellulari, i quali contengono un codice genetico unico di grande rilevanza sia per l'individuo che per i suoi parenti, nonché dei profili di DNA, che contengono quantità sostanziali di dati personali univoci, ed infine delle impronte digitali, è idonea a dar luogo ad un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, « *The Court observes that the protection afforded by Article 8 of the Convention would be unacceptably we-*

akened if the use of modern scientific techniques in the criminal-justice system were allowed at any cost and without carefully balancing the potential benefits of the extensive use of such techniques against important private-life interests ». Infine, la Corte ha ritenuto che la natura generale e indiscriminata dei poteri di conservazione delle impronte digitali, dei campioni cellulari e dei profili di DNA delle persone sospettate, ma non condannate, rappresenti un'interferenza sproporzionata con il diritto dei richiedenti al rispetto della loro vita privata, non essendo stato effettuato un giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli dei privati.

¹⁴ Articolo 2-septies Codice Privacy.

¹⁵ Il Trattato di Prüm è stato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Ricepito in Italia con la Legge 30 giugno 2009, n. 85.

¹⁶ Articolo 2 Trattato di Prüm.

¹⁷ Articolo 3 Trattato di Prüm.

¹⁸ Articolo 8 Trattato di Prüm.

colo 2-septies, volto a regolare il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

2. I SISTEMI DI AUTENTICAZIONE BASATI SUI DATI BIOMETRICI E IL QUADRO NORMATIVO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

Oltreoceano, solo alcuni stati americani, segnatamente l'Illinois, il Texas e quello di Washington, hanno adottato legislazioni a livello nazionale, volte a tutelare il trattamento dei dati biometrici all'interno dei luoghi di lavoro e rispettivamente si ricordano il *Biometrics Information Privacy Act* (BIPA), il *Legislative House Bill 1493* (H.B. 1493) e infine il *Capture or Use of Biometric Identifier Act* (CUBI).

2.1. *Biometrics Information Privacy Act* (BIPA).

In data 3 ottobre 2008, lo Stato dell'Illinois ha emanato il *Biometrics Information Privacy Act*, la prima legge diretta a tutelare la raccolta, l'utilizzo e il trattamento dei dati sensibili all'interno di enti privati. Alla sezione 10 vengono definiti gli identificatori biometrici, quali la scansione della retina o dell'iride, l'impronta digitale, l'impronta vocale, la scansione della geometria della mano, del viso o dell'impronta digitale per ragioni di sicurezza, e le informazioni biometriche¹⁹, ossia qualsiasi informazione che indipendentemente dal modo in cui viene acquisita, convertita, archiviata o condivisa, sia idonea ad identificare un individuo²⁰. A differenza del GDPR, ove è necessario presentare al Garante per la Protezione dei Dati Personali una richiesta di verifica preliminare per il trattamento dei dati personali, la sezione 15²¹ della normativa *de qua* stabilisce espressamente che i titolari dell'azienda provvedano alla stesura di un'informativa che stabilisca un programma di conservazione degli identificatori e delle informazioni biometriche, nonché delle linee guida per la distruzione dei dati una volta soddisfatta la finalità per la quale sono stati raccolti, ovvero entro tre anni dall'ultima interazione del dipendente con il datore di lavoro²², ad eccezione dei casi in cui vi sia stata l'emissione di un mandato o di una citazione da parte del tribunale.

A ciò si aggiunga il fatto che il datore di lavoro che intenda trattare o trasferire gli identificatori o le informazioni biometriche debba informare preventivamente e per iscritto²³ il dipendente interessato, o il suo legale

¹⁹ Per ulteriori approfondimenti si veda H. ZIMMERMAN, *The Data of you: Regulating Private Industry's Collection of Biometric Information*, in *University of Kansas Law Review Inc.*, 2018.

²⁰ *Illinois Biometric Information Privacy Act*, 740 ILCS 14, 2008, Sec. 10. "Definitions", 1-2.

²¹ Come approfondito da K. A. WONG, "The Face-ID Revolution: The Balance Between Pro-market and Pro-consumer Biometric Privacy Regulation", in *Journal of high technology law*, Vol. 20 (1), 2020, 240, secondo cui la "Section 15 of the Illi-

nois BIPA outlines the proper retention, collection, disclosure, and destruction of biometric identifiers and biometric information".

²² A. V. MCCALL, *What does the Illinois Biometric Information Privacy Act require employers to do*, in *Privacy & Information Security Law*, Vol. 1, No. 3, 1-3.

²³ Sul punto si veda C. D. ANDREWS, C. BIEBER, C. E. VOLZ, J. B. JACOBSON, M. K. MCGINLEY, *Litigation Under Illinois Biometric Information Privacy Act Highlights Biometric Data Risks*, in K&L GATES, 2017; MICHAEL BAHAR ET AL., *Biometrics beware* -

rappresentante, specificando lo scopo della raccolta, la sua durata e ottenere l'invio di una liberatoria da parte dell'individuo interessato.

Inoltre, nella medesima sezione viene precisato che gli enti privati non possano vendere, commercializzare o trarre profitto da identificatori o informazioni biometriche di una persona o di un cliente.

Tuttavia, vi è la possibilità in capo all'entità privata di divulgare o diffondere nuovamente il medesimo identificatore biometrico o le medesime informazioni biometriche, nel caso in cui il soggetto abbia prestato il proprio consenso, ovvero qualora la divulgazione o la ridivulgazione sia necessaria per il completamento di una transazione finanziaria richiesta o autorizzata dal soggetto o da una legge statale, federale, oppure da un'ordinanza municipale ed infine qualora la divulgazione sia richiesta per ragioni giudiziarie ²⁴.

A differenza delle altre leggi adottate in materia di protezione di dati personali, la sezione 20, intitolata "Diritto d'azione", disciplina la possibilità da parte del dipendente di intraprendere un'azione legale, dinanzi al Tribunale, nei confronti del datore di lavoro che non si sia conformato alle disposizioni prescritte dalla normativa. Infatti, è espressamente statuito che in caso di violazione, la parte lesa possa chiedere il risarcimento dei danni e il rimborso di spese legali ragionevoli.

Numerosi sono stati i casi che hanno novellato questo modello, tra questi si annoverano i casi *Rosenbach & Six Flags Entertainment Corporation* ²⁵, e *In re Facebook*. ²⁶

2.2. *Capture or Use of Biometric Identifier Act* 1493 (H.B. 1493).

Nel 2009 anche lo Stato del Texas introdusse nel *Business and Commerce Code*, all'interno del titolo 11 "*Personal Identity Information*", nel

Compliance and the Biometric Information Privacy Act, in JD SUPRA, 2019.

²⁴ *Illinois Biometric Information Privacy Act*, 740 ILCS 14, 2008, Sec. 15. Retention; collection; disclosure; destruction, 3.

²⁵ *Rosenbach v. Six Flags Entertainment Corp.*, 129 N.E.3d 1197, 1207 (Ill. 2019). Nel caso di specie, la querelante Stacy Rosenbach aveva intentato una causa nei confronti di *Six Flags*, sostenendo che quest'ultimo avesse violato i requisiti statuiti dal modello BIPA, nel momento in cui per ottenere l'abbonamento stagionale al parco tematico di cui sopra fosse necessario disporre la registrazione delle impronte digitali del soggetto intestatario dell'abbonamento. In particolare, la querelante lamentava la violazione della Sezione 15 (b) BIPA, ove viene espressamente statuito che « *No private entity may collect, capture, purchase, receive through trade, or otherwise obtain a person's or a customer's biometric identifier or biometric information, unless it first: (1) informs the subject or the subject's legally authorized representative in writing that a biometric identifier or biometric in-*

formation is being collected or stored; (2) informs the subject or the subject's legally authorized representative in writing of the specific purpose and length of term for which a biometric identifier or biometric information is being collected, stored, and used; and (3) receives a written release executed by the subject of the biometric identifier or biometric information or the subject's legally authorized representative ». Pertanto, alla luce della suddetta sezione, la querelante lamentava di non essere mai stata informata in merito né alla natura del trattamento, né per quanto tempo il parco tematico avrebbe disposto la conservazione dei dati raccolti. La Corte d'Appello dell'Illinois si era pronunciata affermando che una mera violazione tecnica dei precetti del modello BIPA non fosse sufficiente a dimostrare la lesione di un suo diritto. Tuttavia, la Corte Suprema dell'Illinois, in data 25 gennaio 2019, ha ribaltato la sentenza della Corte d'Appello statuendo che qualora un'entità privata non rispetti i requisiti di cui alla Sezione in oggetto tale violazione costituisce una compromissione dei diritti della persona, non essendo necessario che

sottotitolo A “*Identifying Information*”, il capitolo 503 intitolato “*Biometric Identifiers*”.

La legislazione in oggetto definisce come identificatori biometrici: « la scansione della retina o dell'iride, l'impronta digitale, l'impronta vocale o la registrazione della geometria della mano o del viso »²⁷.

Inoltre, prevede espressamente che non possa essere acquisito l'identificatore biometrico di una persona per scopi commerciali, senza che la stessa non sia stata previamente informata dell'acquisizione e senza che abbia prestato il proprio consenso al trattamento.

Tuttavia, è posto in capo alle aziende, in possesso di identificatori biometrici, acquisiti per scopi commerciali, il divieto di vendere o di divulgare i dati, salvo che: non sia stato prestato il proprio consenso alla divulgazione di dati per scopi identificativi in caso di morte o di scomparsa; la divulgazione dei dati non sia stata preordinata al completamento di una transazione finanziaria richiesta o autorizzata, ovvero da una legge federale o da una legge statale diversa dal capitolo 552, Codice Governativo; la divulgazione non sia stata effettuata da o ad un'autorità di pubblica sicurezza in applicazione della legge o in risposta ad un mandato²⁸.

I tempi di distruzione degli identificatori biometrici acquisiti sono molto più celeri rispetto al modello dello Stato dell'Illinois, infatti la normativa in oggetto prevede l'eliminazione dell'identificatore da parte dell'impresa entro un termine ragionevole, ma in ogni caso non oltre il primo anniversario della data di scadenza dello scopo per cui il dato era stato raccolto, salvo che la legge richieda un termine di conservazione più ampio. Viceversa, qualora un identificatore biometrico sia stato acquisito da un'impresa per motivi di sicurezza, la sua rimozione risulta concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro²⁹.

A differenza del modello BIPA, questo modello di regolamentazione non consente alla parte lesa di intraprendere azioni legali in caso di violazione, essendo il procuratore generale l'unico autorizzato a farlo.

un individuo adduca prove circa il danno effettivo subito. Per ulteriori approfondimenti E.-M. GIELARDI, *Closing the Data Gap: Protecting Biometric Information Under the Biometric Information Privacy Act and the California Consumer Protection Act*, in *St. John's Law Review*, Volume 94, 2020, Number 3, 869-872; J. SWAFFORD, *Rosenbach v. Six Flags Entertainment Corp.*, in *Federal Communications Law Journal*, Vol. 72, Fasc. 2, 2020, 297-299; K. BROTMAN, E. L. RIGNEY, M. K. MCGINLEY, “No harm, still foul”: *actual harm not required for plaintiffs under Illinois Biometric Privacy Act*, in *K&L GATES*, 2019.

²⁶ *In re Facebook Biometric Info. Privacy Litig.*, 326 F.R.D. 535, N.D. Cal., 2018. Nel caso di specie, i ricorrenti rivendicano come i *tag suggestion* utilizzati da Facebook, al fine di estrarre o archiviare gli identificatori biometrici degli utenti, senza previo consenso scritto informato, fossero

contrari alle disposizioni del modello BIPA, in quanto non venivano adottati i presupposti in materia di informativa, di consenso del soggetto e non veniva nemmeno disposta la durata della conservazione dei dati o la loro natura. La Corte, ribadendo quanto già affermato nella sentenza *Rosenbach v. Six Flags Entertainment Corp.*, ha approvato un accordo pari a 650 milioni di dollari a favore della classe di utenti di Facebook dell'Illinois, ampliando così ulteriormente le tutele degli utenti in materia di biometria. Sul punto si veda R. SCHWARTZ, *Patel v. Facebook, Inc.: Biometric Data Collection Changes the Interpretation of Concrete Injury for Intangible Harms*, in *Journal of Technology and Intellectual Property*, 2020, Vol. 22, 263-272.

²⁷ CUBI, Sec. 503.001. “*Capture Or Use Of Biometric Identifier*”.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

2.3. *Legislative House Bill 1493 (CUBI).*

Il *Legislative House Bill 1493*, emanato dallo Stato di Washington nel 2017, fornisce i requisiti che le imprese devono rispettare per raccogliere e utilizzare gli identificatori biometrici per scopi commerciali ³⁰.

La legislazione alla sezione 3 definisce l'identificatore biometrico come « i dati generati da misurazioni automatiche delle caratteristiche biologiche di un individuo, come impronte digitali, impronte vocali, retine oculari, iridi o altri modelli o caratteristiche biologiche uniche utilizzati per identificare un individuo specifico » ³¹.

In particolare, il presente intervento normativo specifica l'impossibilità da parte delle imprese di registrare un identificatore biometrico in una banca dati per scopi commerciali, senza aver fornito precedentemente un idoneo preavviso, aver ottenuto il consenso dell'interessato o aver garantito un meccanismo diretto a scongiurare un successivo utilizzo degli stessi dati ³².

L'identificatore biometrico una volta registrato non può essere venduto, affittato o divulgato ad un'altra persona per scopi commerciali, salvo che il soggetto interessato non abbia prestato il proprio consenso. In ogni caso è consentita la divulgazione, senza previo consenso, nei casi in cui sia necessaria: per erogare un prodotto o un servizio sottoscritto, richiesto o espressamente autorizzato dall'individuo; per effettuare, amministrare, applicare o completare una transazione finanziaria che l'individuo abbia richiesto, avviato o autorizzato, e la terza parte a cui è divulgato l'identificatore biometrico ne mantenga la riservatezza; per adempiere alla richiesta o espressamente autorizzata da uno statuto federale o statale o da un'ordinanza del Tribunale; per preparare un contenzioso, o per partecipare ad un procedimento giudiziario. Qualora gli identificatori biometrici vengano forniti ad una terza parte, quest'ultima dovrà garantire contrattualmente che non saranno ulteriormente divulgati e registrati in un *database* per uno scopo commerciale incoerente con l'avviso e il consenso ³³.

Secondo la legislatura non è necessario che l'ente fornisca il preavviso e chieda il consenso per la semplice acquisizione dell'identificatore biometrico, nel caso in cui quest'ultimo non venga registrato o memorizzato in un sistema, ovvero qualora non si perseguano finalità di sicurezza ³⁴.

Preme sottolineare che, a differenza del modello BIPA sopra citato e come il modello CUBI, l'H.B. 1493 non permette alla parte lesa di intraprendere un'azione legale in caso di violazione; infatti, ai sensi del

³⁰ Nella Sezione 3 dell'H.B. 1493 viene statuito: « *Commercial purpose* means a purpose in furtherance of the sale or disclosure to a third party of a biometric identifier for the purpose of marketing of goods or services when such goods or services are unrelated to the initial transaction in which a person first gains possession of an individual's biometric identifier. "Commercial purpose" does not include a security or law enforcement purpose ».

³¹ Legislative House Bill 1493, 65th Legislature 2017 Regular Session, Washing-

ton, 3. Inoltre, nella Sezione 3 viene espressamente statuito: « *Biometric identifier* does not include a physical or digital photograph, video or audio recording or data generated therefrom, or information collected, used, or stored for health care treatment, payment, or operations under the federal health insurance portability and accountability act of 1996 ».

³² H.B. 1493, Sezione 2.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

Consumer Protection Act, questa prerogativa spetta solamente al procuratore generale ³⁵.

Esattamente come nel modello BIPA, nemmeno in questo caso la normativa può essere applicata alla legislazione federale o interferire con le competenze proprie delle forze di pubblica sicurezza ³⁶.

Questi tre Stati si pongono come i fautori di legislazioni dirette a tutelare gli identificatori biometrici di ciascuno e recentemente anche altri Stati americani, tra questi California ³⁷ e Virginia, hanno approvato leggi simili. Tuttavia, nonostante il modello BIPA appaia quello più completo, strutturato e organizzato, attualmente negli Stati Uniti d'America non esiste ancora un impianto legislativo unitario a cui tutti gli Stati possano uniformarsi, ciò ostacola l'adeguarsi delle attività commerciali alle diverse procedure e le tutele presenti sul territorio americano.

BEATRICE RUBIS

³⁵ H.B. 1493, Sezione 4, 4.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ California Consumer Privacy Act (CCPA), entrato in vigore il 1° gennaio 2020.